

Quattro decreti Masaf in G.U. Ok anche a grillo, larva gialla e verme della farina minore

Tutti a tavola, la locusta è servita

Disco verde alle farine di insetti utilizzate come ingredienti

DI ERMANNOME COMEGNA

Disco verde dal 29 dicembre 2023 alle farine di insetti come ingredienti. Sono in vigore le disposizioni nazionali per le condizioni di utilizzo e l'etichettatura degli alimenti dopo che in G.U. n. 302 del 2023 sono stati pubblicati quattro decreti datati 6 aprile 2023 del ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). Ad oggi l'Unione europea ha autorizzato quattro diverse specie di insetti che possono essere impiegati come nuovi alimenti: il grillo domestico, la larva gialla delle farine, la locusta migratoria, il verme della farina minore, tramite regolamenti pubblicati tra il mese di giugno 2021 ed il mese di gennaio del 2023. Le disposizioni nazionali specificano le categorie di prodotti e preparati da destinare al consumo umano, in base a quanto stabilito nella tabella 1, sui nuovi alimenti autorizzati, così come

elencati nell'allegato al Regolamento di esecuzione UE 2017/2470 e relative successive integrazioni. Inoltre i quattro decreti introducono norme in materia di contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a base di insetti, con particolare riferimento alle indicazioni sulle possibili reazioni allergiche nei consumatori, alla specificazione del luogo di provenienza ed ai sistemi di controllo e sanzioni che si applicano a carico degli operatori che commettono violazioni e inadempienze. Sia il legislatore europeo che quello italiano prestano particolare attenzione alle disposizioni in materia di etichettatura, per consentire una scelta informata da parte del consumatore e rendere consapevole l'operazione di acquisto. Ad esempio, con informazioni chiare e visibili sulle etichette si consente ai vegetariani e vegani di poter disporre di tutte le informazioni necessarie al momento dell'atto di acquisto. La scelta politica formulata a livello nazionale per la

commercializzazione dei prodotti alimentari contenenti gli insetti autorizzati prevede che la messa in vendita debba avvenire in compartimenti separati e segnalati attraverso un'apposita cartellonistica.

Prodotti contenenti grillo domestico (Acheta domestica). L'Unione europea ha autorizzato a febbraio 2022 l'immissione sul mercato di grillo domestico congelato, essiccato e in polvere. Successivamente, a gennaio 2023, è intervenuta l'autorizzazione per la polvere parzialmente sgrassata. Il decreto stabilisce che la presenza di polvere parzialmente sgrassata di grillo domestico o di prodotto congelato, essiccato e in polvere deve essere indicata nel campo visivo principale e stampata in modo visibile, utilizzando caratteri chiaramente leggibili. È necessario inoltre riportare nelle confezioni dei prodotti l'indicazione del luogo di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria sull'etichettatura dei prodotti alimentari (Regolamento

1169/2011).

Prodotti contenenti larva gialla della farina (Tenbrio molitor). In questo caso l'insetto autorizzato come nuovo alimento è la larva gialla della farina, congelata, essiccata e in polvere, secondo le condizioni di utilizzo stabilite nel Regolamento di esecuzione 2021/882. Le regole nazionali sul contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti contenenti tale insetto sono le stesse stabilite per il grillo domestico, in relazione alla possibilità di provocare reazioni allergiche, alla indicazione del luogo di provenienza ed alla vendita in compartimenti separati.

Prodotti contenenti locusta migratoria. L'autorizzazione Ue è intervenuta nel 2021 (Regolamento di esecuzione 2021/1975), con la possibilità di immettere in commercio preparati contenenti tale insetto in forma congelata, essiccata e in polvere. Anche in questo caso le disposizioni sull'etichettatura, modalità di vendita e controlli

sanzioni sono le stesse, con l'unica aggiunta, contenuta nella parte introduttiva del decreto, dove si specifica che in caso di utilizzo della locusta migratoria congelata o essiccata, le zampe e le ali dell'animale devono essere rimosse per ridurre il rischio di stipsi, che potrebbe essere causato dall'ingestione delle spine presenti sulle tibie degli insetti.

Prodotti contenenti verme della farina minore (Alphitobius diaperinus). L'autorizzazione Ue è intervenuta a gennaio dello scorso anno, con il Regolamento di esecuzione 2023/58. Tale insetto può essere contenuto in alimenti e preparati destinati al consumo umano in forma congelata, in pasta, essiccata e in polvere. In caso un integratore alimentare contenga questo nuovo alimento autorizzato, è necessario indicare, nel campo visivo principale dell'etichetta, che il prodotto non può essere assunto da persone con un'età inferiore a 18 anni.

© Riproduzione riservata

Privacy, rischioso saltare la definizione agevolata

Rischia grosso il trasgressore che non ha aderito alla definizione agevolata delle violazioni privacy introdotta con il decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018, che ha recepito il regolamento Ue general data protection: senza pagamento in misura ridotta o presentazione di nuove memorie difensive, il verbale di contestazione si converte in un'ordinanza-ingiunzione, che non deve essere notificata. E quando arriva la cartella, il termine per impugnarla non decorre dalla data della relativa notifica ma dall'ultimo momento utile per presentare le precedenti memorie difensive. Né è possibile avvalersi dell'opposizione recuperatoria. Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nella sentenza n. 35568 del 20/12/2023. Diventa definitiva la condanna a pagare oltre 16 mila euro inflitta alla società che gestisce l'albergo perché mancava l'informativa privacy nel form di prenotazione sul sito web: risulta inammissibile l'opposizione alla cartella proposta oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla data in cui l'originario verbale è divenuto titolo esecutivo. Il regime di favore vale per le violazioni non definite con ordinanza-ingiunzione al 25 maggio 2018, data di applicazione di Gpdr. Il pagamento ridotto è previsto nei due quinti del minimo edittale entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018, avvenuta il 19 settembre 2018; diversamente il contravventore è tenuto a versare gli importi indicati negli atti notificati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento ridotto; oppure, nello stesso termine, può presentare le nuove memorie: in tal caso il Garante emette l'ingiunzione di pagamento o archivia. La società, nella specie, non sceglie né l'una né l'altra possibilità. Il termine per proporre l'opposizione, dunque, decorre dal 16 febbraio 2019, vale a dire novanta giorni dall'entrata in vigore del dlgs più altri sessanta, cioè l'ultimo momento utile per produrre le memorie difensive: il ricorso doveva essere introdotto entro il 18 marzo 2019, mentre risulta proposto soltanto il 15 gennaio 2020, dunque fuori tempo massimo. Spese di giudizio compensate per la novità della questione.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

Finanziato il credito d'imposta Zes unica

La legge di bilancio finanzia il credito d'imposta Zes unica. In soffitta il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. La legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), con l'art. 1, co. 249, destina 1.800 mln di euro al credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica istituita, dall'1 gennaio 2024, dall'art. 9 del dl 124/2023. Lo stanziamento avviene con la modulazione dell'art. 16, co. 6, del richiamato dl 124/2023 che, nella versione originaria, demandava l'individuazione delle risorse a specifico dm del Ministro per il Sud di concerto con il Mef entro il 30 dicembre scorso. A seguito della modifica della legge di bilancio, al decreto ministeriale resta l'onere di definire modalità di accesso al beneficio, criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nonché la disciplina dei controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa. A differenza di quanto previsto ante modifica, tuttavia, scompare il termine temporale per l'adozione del decreto rendendo più incerti i tempi di attuazione dell'aiuto. La cosa, in verità, non sembra essere passata inosservata al legislatore visto che nel dossier dei lavori parlamentari che accompagna la manovra compare un invito a valutare "l'opportunità di fissare un termine per l'emanazione del predetto decreto attuativo". Il nuovo credito d'imposta per la Zes unica, in virtù dell'art. 16 del dl 124/2023, sarà fruibile dalle imprese che nel 2024 effettueranno investimenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Nonostante il comma 1 si riferisca all'intero anno 2024, l'incentivo è limitato dal successivo comma 4 ai soli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre. Considerato che la disciplina dell'aiuto ricalca le regole valevoli per il credito d'imposta Mezzogiorno fruibile nei medesimi territori per gli investimenti realizzati entro lo scorso 31 dicembre, il momento dell'investimento dovrebbe essere definito secondo le regole generali di competenza di cui all'art. 109, co. 1 e 2, del Tuir. A differenza del bonus Mezzogiorno, il

nuovo beneficio potrà essere invocato per progetti di investimento di valore non inferiore a 200.000 euro e sarà determinato su un valore massimo di 100 milioni di euro. La soglia massima è la medesima prevista per la fruizione del credito d'imposta per le Zes valevole fino al 31 dicembre 2023. Rispetto al bonus Sud l'intensità degli aiuti dovrebbe essere più generosa attestandosi «nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027». Il condizionale, tuttavia, è d'obbligo dovendosi comunque rispettare il limite complessivo di spesa individuato dalla legge di bilancio 2024. L'aiuto, come per il credito d'imposta Mezzogiorno, spetterà alle imprese che acquisiranno beni strumentali «facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014» e non potrà invocarsi, pertanto, per l'acquisizione del singolo bene. Incentivati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione e l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore di tali investimenti non dovrà eccedere il 50% del valore complessivo del progetto di investimento. Agevolati anche i beni in leasing assumendo il costo sostenuto dal locatore. Prevista la rideterminazione dell'incentivo se i beni non dovessero entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione e se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in funzione, dovessero essere dismessi. Il settore della produzione primaria potrà contare sull'agevolazione nei limiti della normativa in materia di aiuti di Stato. Ne resteranno preclusi, invece, i settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, creditizio, finanziario e assicurativo.

Francesco Giuseppe Carucci

© Riproduzione riservata